



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1
36010 Monticello Conte Otto (VI)
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
www.comune.monticello.vi.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 31/05/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO RIFIUTI
-----------------	---

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CERON DAMIANO - Sindaco	Sì
2. ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
3. MARCOLIN CARLA - Consigliere	Sì
4. BENINCA' CLAUDIO - Consigliere	Sì
5. ZANINI CRISTINA - Consigliere	Sì
6. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere	Sì
7. ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere	Ass. Giust.
8. CAMPAGNOLO NICOLA - Consigliere	Sì
9. GHELLER SUSANNA - Consigliere	Sì
10. COSTA LUIGI - Consigliere	Sì
11. RABITO MARCO - Consigliere	Sì
12. RIVA MARCO - Consigliere	No
13. MACCA' CHIARA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BERGAMIN ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERON DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26 luglio 2017 e con deliberazione di C.C n. 63 del 29.12.2021;

Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 602 del 12/05/2022 e i pareri tecnico contabile, espressi dai Responsabili dei Settori competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con i seguenti voti resi per alzata di mano sull'intera proposta di deliberazione

FAVOREVOLI: n. 8

CONTRARI: n. 2 (Consiglieri Costa e Rabito)

ASTENUTI: n.1 (Consigliere Maccà)

DELIBERA

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, che ha il seguente esito:

FAVOREVOLI n. 8

CONTRARI: n. //

ASTENUTI: n. 3 (Consiglieri Costa, Rabito e Macca')

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

SERVIZIO: TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO RIFIUTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ha predisposto la seguente proposta di deliberazione

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C.C. n. 60 del 29 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 24 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024, è stata attribuita ai responsabili dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;
- la deliberazione di G.C. n. 7 del 26 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Piano degli obiettivi – Piano delle Performance per l'anno 2022;

VISTO l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, il quale stabilisce che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del

decreto legge n. 50 del 17.05.2022, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RILEVATO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della TARI, all'articolo 1 e ai commi sotto elencati, dispone quanto segue:

- a) *comma 651: Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;*
- b) *comma 654: In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36;*
- c) *comma 655: Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;*
- d) *comma 658: Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;*
- e) *comma 666: E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504;*

CONSIDERATO che:

- il Comune di Monticello Conte Otto ha esternalizzato l'intero ciclo dei rifiuti dal 2006 alla società partecipata Soraris SpA, che assume la veste di "Gestore" del servizio e l'onere della predisposizione ed approvazione del piano finanziario dei costi;
- il comma 668 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014 prevede che la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali

tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2022 la riduzione del carico tariffario per alcune utenze non domestiche in particolare difficoltà, a seguito delle ripercussioni sulle attività economiche causate dal perdurante contesto di straordinaria emergenza sanitaria;

EVIDENZIATO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2022, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti in ragione dell'attuale contesto economico;

RILEVATO che, per individuare le utenze da agevolare si farà riferimento alla classificazione contenuta nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, come di seguito riportato:

cod. D.P.R. 158/1999	attività
7	Alberghi con ristorante
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli

15	Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30	Discoteche, night club

RITENUTO di approvare per le utenze sopra identificate una riduzione nella misura del **100% da applicare sia alla quota fissa che alla quota variabile della tariffa;**

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, secondo il quale il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa; in tale caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

CONSIDERATO che il costo delle agevolazioni sarà finanziato con oneri a carico del bilancio comunale, utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato per ristori specifici TARI assegnati dallo Stato ai fini dell'emergenza covid 19, pari a € 68.120,89;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 29.11.2017 con cui è stata approvata la convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Territoriale "Vicenza", ai sensi della L.R. 52/2012;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino “Vicenza” assunta al prot. comunale n. 6415 del 29.04.2022, con cui l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, predisposto dal Gestore e validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO in particolare il valore complessivo del Piano economico-finanziario 2022 per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, il cui valore ammonta a € 796.344,00 al netto di IVA;

VISTA la relazione sull’elaborazione delle tariffe per l’anno 2022 predisposta dal Gestore, nelle quote fissa, variabile e nella parte puntuale;

DATO ATTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti e che nelle more dell’approvazione di ARERA si applicano le decisioni assunte;

VISTE le norme citate nelle premesse nonché il vigente regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in particolare gli artt. 107 e 109;
- la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare, per quanto riportato in premessa, le tariffe dell'anno 2022 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposte dal Gestore Soraris spa e illustrate all'interno della relazione allegata sub A) al presente provvedimento;

- 2) di dare atto che la relazione di cui al punto precedente:
 - individua la riduzione per le utenze domestiche che effettuano attività di compostaggio nella percentuale del 20% della quota variabile della tariffa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale;

 - individua la riduzione del **100% delle quote fissa e variabile della tariffa**, per le motivazioni riportate in premessa, alle utenze non domestiche individuate nelle tabella seguente:

<i>cod. D.P.R.</i> <i>158/1999</i>	<i>attività</i>
7	Alberghi con ristorante
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli
15	Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30	Discoteche, night club

- 3) di prendere atto del Piano economico-finanziario 2022 per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, predisposto dal Gestore e validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" quale Ente territorialmente competente, il cui valore ammonta a € 796.344,00 al netto di IVA (allegato B);
- 4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Gestore del servizio Soraris s.p.a., che provvederà alla riscossione delle tariffe;
- 5) di pubblicare sul sito del Comune la presente deliberazione e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dalla circolare MEF 4033/2014;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, vista la necessità da parte del Gestore di applicare con urgenza quanto disposto con il presente atto.

Responsabile di procedimento: Giorgio Gasoli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Sindaco
CERON DAMIANO

Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

*Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82*